

Regolamento dell'Assemblea degli Studenti e del Comitato degli Studenti della Facoltà di Teologia di Lugano

Capitolo I L'Assemblea degli Studenti

Art. 1 Scopo

§ 1. L'Assemblea degli Studenti (AdS) è l'organo ufficiale di espressione degli studenti: in essa si discute e si delibera su ciò che riguarda gli studenti della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) nei limiti permessi dai suoi statuti.

Art. 2 Composizione

§ 1. Ne sono membri con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti alla FTL in qualità di studenti ordinari e straordinari, per tutto il tempo in cui mantengono le prerogative connesse a tale *status*.

§ 2. Possono inoltre prendere parte all'AdS, per comprovati motivi e limitatamente agli argomenti che lo giustificano, tutte le persone invitate ufficialmente dal Comitato degli Studenti (CdS). Gli invitati non hanno né diritto di voto né di eleggibilità.

§ 3. Il Rettore della FTL può partecipare all'AdS, sia spontaneamente sia invitato dal CdS, con diritto di parola, ma non di voto o di eleggibilità.

Art. 3 Compiti

§ 1. L'AdS si riunisce per discutere e, secondo necessità, per deliberare sugli argomenti per i quali è stata convocata e che devono essere specificati nell'ordine del giorno, espresso sul foglio di convocazione dell'AdS.

§ 2. L'AdS, di norma tramite il Presidente, segnala al Rettore della FTL il risultato di elezioni e/o votazioni e gli argomenti che ritiene opportuno inserire nell'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà (CdF).

§ 3. L'AdS elegge il CdS durante una sua seduta.

Art. 4 Convocazione

§ 1. L'AdS viene convocata:

1) in seduta ordinaria: dal CdS all'inizio dell'anno accademico entro quattro settimane dall'inizio dei corsi e almeno una volta a semestre;

2) in seduta straordinaria: da 1/5 dei membri con richiesta scritta al CdS e proposta di ordine del giorno o dal Rettore della FTL.

§ 2. Spetta al Presidente del CdS valutare il grado di urgenza delle richieste di convocazione straordinaria.

§ 3. L'AdS ordinaria è convocata con un preavviso minimo di una settimana. L'AdS straordinaria è convocata con un preavviso minimo di 48 ore. La comunicazione di convocazione deve raggiungere tutti gli studenti ordnari e straordinari.

Art. 5 Ordinamento

§ 1. L'AdS è valida con la presenza attiva di almeno cinque membri, oltre i membri del CdS.

§ 2. L'AdS è diretta dal Presidente del CdS, personalmente o tramite un delegato, o da un Presidente *ad hoc* designato dall'AdS qualora rilevasse conflitto di persone.

§ 3. Ogni studente può proporre al CdS trattande da sottoporre all'AdS. Esse devono essere presentate per iscritto al Presidente del CdS almeno tre giorni lavorativi prima dell'AdS. Spetta al CdS valutare se inserirle nell'ordine del giorno o meno. Tuttavia se 1/5 degli studenti lo richiede per iscritto, il CdS è tenuto ad inserire tali trattande all'ordine del giorno.

§ 4. Il Segretario del CdS redige il verbale delle sedute dell'AdS. Esso dovrà essere accessibile a tutti gli studenti regolarmente iscritti nelle settimane seguenti l'AdS.

§ 5. All'inizio di ogni assemblea vengono nominati due scrutatori e, se il Presidente lo ritiene opportuno, un verbalista che sgravi il Segretario del CdS.

Art. 6 Votazioni

§ 1. Nelle votazioni decide la maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente ha efficacia dirimente.

§ 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui le decisioni riguardano le persone o 1/5 dei presenti richieda il voto segreto. Il voto sarà allora espresso per iscritto.

Capitolo II

Il Comitato degli Studenti

Art. 7 Composizione

§ 1. Il CdS si compone di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e due membri, eletti all'inizio di ogni anno accademico.

§ 2. La composizione del CdS e la ripartizione delle cariche tiene conto delle diverse realtà accademiche e studentesche presenti all'interno della FTL (istituti, percorsi di studio, seminari, comunità religiose, movimenti, ...).

§ 3. Se un membro del CdS dimissiona, la carica rimane vacante fino alla successiva AdS ordinaria. Se il CdS dimissiona *in corpore*, è tenuto a indire nuove elezioni e a presentare un rapporto delle attività svolte al CdS subentrante.

Art. 8 Compiti

§ 1. Al CdS spetta convocare e dirigere l'AdS e rappresentare gli studenti in seno al CdF.

§ 2. Il CdS è un organismo collegiale che rappresenta gli studenti: è tenuto ad interessarsi ai problemi e alle questioni che riguardano gli studenti, a decidere le proposte da portare in AdS o al CdF, a coinvolgere gli studenti nelle discussioni sui temi che li riguardano e a informarli sulle proprie attività.

§ 3. Il Presidente del CdS presiede l'AdS, organizza il CdS e ne convoca e dirige le riunioni, rappresenta gli studenti e partecipa con diritto di voto al CdF, è portavoce delle comunicazioni tra studenti e CdF e/o viceversa.

§ 4. Il Vicepresidente rappresenta gli studenti e partecipa con diritto di voto al CdF, ha gli stessi poteri del Presidente nel caso di una sua assenza.

§ 5. Il Segretario rappresenta gli studenti e partecipa con diritto di voto al CdF, redige i verbali delle riunioni del CdS e dell'AdS (se non viene eletto un verbalista) e li sottopone all'approvazione del Presidente, è responsabile dell'archiviazione dei documenti.

§ 6. I due membri del CdS possono supplire i rappresentanti al CdF, in caso di motivata assenza degli stessi.

Art. 9 Elezioni del CdS

§ 1. Le elezioni avvengono durante una seduta dell'AdS tramite scrutinio segreto.

§ 2. Risulta eletto a una determinata carica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Per ogni carica è possibile indicare una sola preferenza. A parità di voti viene immediatamente effettuata una elezione di ballottaggio tra i candidati *ex aequo*.

§ 3. Coloro che intendono candidarsi per una determinata carica nel CdS devono annunciare la loro candidatura al Presidente uscente, o in sua mancanza (cessazione del suo *status* di studente) a un membro del CdS entro due giorni lavorativi prima dell'AdS elettiva.

§ 4. I candidati possono ritirarsi in qualunque momento.

§ 5. Le persone elette restano in carica un anno e sono rieleggibili fin tanto che mantengono il loro *status* di studenti.

Art. 10 Riunione

§ 1. Il CdS si riunisce autonomamente secondo necessità, su convocazione del suo Presidente o di almeno tre dei suoi membri.

§ 2. Il Presidente è tenuto a convocare il CdS ogni qualvolta il Rettore della FTL lo richiedesse.

§ 3. Alle riunioni del CdS possono essere invitate tutte le persone di cui si ritiene opportuna la presenza.

Art. 11 Documenti

§ 1. Il Segretario tiene un dossier contenente i documenti dell'AdS e del CdS. Al termine del mandato, il CdS lascia ai suoi successori una relazione sulla attività svolta e sulle questioni che a suo avviso devono ancora essere affrontate.

§ 2. Il Segretario, al termine dell'anno accademico, deposita una copia di tutti i documenti presso la segreteria.

Capitolo III Disposizioni

Art. 12 Disposizioni finali

§ 1. L'entrata in vigore del Regolamento dell'Assemblea degli Studenti e del Comitato degli Studenti avviene secondo quanto previsto dall'Art. 8 § 4 del Regolamento esecutivo della FTL.

§ 2. Le modifiche del presente regolamento richiedono una maggioranza di 2/3 dei presenti all'AdS. I cambiamenti dovranno essere approvati secondo la medesima procedura prevista per l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Disposizioni transitorie

§ 1. Il presente regolamento è stato approvato dall'AdS nella seduta del 28.10.2020 ed entrerà in vigore dopo essere stato sottoposto alle ratifiche di cui all'Art. 8 § 4 del Regolamento esecutivo della FTL.

§ 2. Il CdF ha confermato il presente regolamento nella seduta del 02.12.2020.